

Deliberazione CDA n. 29 del 16/11/2017

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. "2° ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I., CONNESSO ALLA REVISIONE AIA AI SENSI DELL'ART. 35 D.L 133/2014, CONVERTITO IN L. 164/2014, PER L'ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ". APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- In data 21 dicembre 2012 veniva stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione del termovalorizzatore del Gerbido e relativo servizio di smaltimento. Nella medesima data veniva sottoscritto il Contratto di impegno per il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento.
- Conformemente all'art. 16 del Contratto di Servizio veniva sottoscritto, in data 30 maggio 2013, l'Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della l.r. 24/02" (Accordo di Programma) tra i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano con TRM, ATO-R e Città Metropolitana.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 16 luglio 2015 prot. n. 135-22762/2015 veniva revisionata l'AIA dell'Impianto del Gerbido, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).
- La revisione dell'AIA citata prevede l'autorizzazione all'esercizio al massimo carico termico e, stante l'attuale potere calorifico inferiore medio dei rifiuti, questo potrebbe comportare l'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili presso l'impianto di termovalorizzazione.
- Peraltro, coerentemente con le direttive dell'Unione Europea, il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani deve tendere al superamento delle discariche ed alla destinazione del rifiuto a recupero anche energetico. Ciò renderebbe l'Impianto del Gerbido strategico per l'intera regione Piemonte, richiedendo una pianificazione a livello regionale anche coerentemente con l'art. 35 dello Sblocca Italia.
- I Comuni firmatari dell'Accordo di Programma hanno ritenuto pertanto opportuno procedere ad una revisione degli accordi pattuiti in data 30 maggio 2013. A tal fine, in data 20/12/2016, è stato sottoscritto, per gli anni 2015 e 2016, l'Addendum all'Accordo di Programma citato, per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività.

CONFERMATO l'incremento costante del quantitativo di rifiuti conferiti presso l'impianto di termovalorizzazione a seguito della revisione autorizzativa di cui in premessa.

RITENUTO di conseguenza di confermare l'esigenza di adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività anche per gli anni 2017 e seguenti, procedendo alla formalizzazione di apposito 2° addendum all'Accordo di Programma del 30 maggio 2013.

Visto, pertanto, il testo del 2° Addendum all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2013, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina - fermi restando i criteri di ripartizione tra i comuni - tempi, modalità, rapporti anche economici tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento relativamente all'erogazione da parte di TRM spa di contributi aggiuntivi per gli anni 2017-2018-2019, e ritenuto di approvarlo.

Visto il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Visto il vigente Piano d'Ambito

Vista la L.R. 24/02

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Angela Massaglia	X	
Manuela Genovese	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del 2° Addendum all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2013, ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i., per la ripartizione dei contributi aggiuntivi pattuiti con TRM spa a seguito della revisione AIA per gli anni 2017-2018-2019, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Presidente del CDA di ATO-R di sottoscrivere l'Accordo di Programma di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto

**2°ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I.,
CONNESSO ALLA REVISIONE AIA AI SENSI DELL'ART. 35 D.L
133/2014, CONVERTITO IN L. 164/2014,
PER L'ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL
VOLUME DELL'ATTIVITÀ**

TRA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

COMUNE DI TORINO

COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI GRUGLIASCO

COMUNE DI RIVOLI

COMUNE DI RIVALTA

COMUNE DI ORBASSANO

TRM S.P.A.

PREMESSE

- In data 21 dicembre 2012 veniva stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione del termovalorizzatore del Gerbido (di seguito, anche, l'Impianto) e relativo servizio di smaltimento. Nella medesima data veniva sottoscritto il Contratto di impegno per il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento.
- Conformemente all'art. 16 del Contratto di Servizio veniva sottoscritto, in data 30 maggio 2013, l'Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della l.r. 24/02" (Accordo di Programma).
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 16 luglio 2015 prot. n. 135-22762/2015 veniva revisionata l'AIA dell'Impianto del Gerbido, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).
- La revisione dell'AIA prevede l'autorizzazione all'esercizio al massimo carico termico e, stante l'attuale potere calorifico inferiore medio dei rifiuti, questo potrebbe comportare l'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili presso l'impianto di termovalorizzazione.
- Peraltro, coerentemente con le direttive dell'Unione Europea, il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani deve tendere al superamento delle discariche ed alla destinazione del rifiuto a recupero anche energetico. Ciò renderebbe l'Impianto del Gerbido strategico per l'intera regione Piemonte, richiedendo una pianificazione a livello regionale anche coerentemente con l'art. 35 dello Sblocca Italia.
- I firmatari dell'Accordo di Programma hanno ritenuto pertanto opportuno procedere ad una revisione degli accordi pattuiti in data 30 maggio 2013. A tal fine, in data 20/12/2016, è stato sottoscritto, per gli anni 2015 e 2016, l'Addendum all'Accordo di Programma citato, per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività.

§§§

Alla luce della sopra esposta premessa, confermato l'incremento costante del quantitativo di rifiuti conferiti presso l'impianto di termovalorizzazione a seguito della revisione autorizzativa di cui in premessa e confermata di conseguenza l'esigenza di adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività anche per gli anni 2017 e seguenti, si rende necessario procedere alla formalizzazione di apposito 2° addendum all'Accordo di Programma del 30 maggio 2013. Tale 2° addendum disciplinerà - fermi restando i criteri di ripartizione tra i comuni - tempi, modalità, rapporti anche economici tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento relativamente all'erogazione da parte di TRM spa di contributi aggiuntivi per gli anni 2017-2018-2019.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1) Contenuti e finalità del 2° addendum all'Accordo

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum (di seguito 2° Addendum) nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile.

1.2 Il 2° Addendum all'Accordo di Programma è sottoscritto in attuazione del PPGR vigente, dello Studio di Microlocalizzazione e del Contratto di Servizio stipulato da ATO-R con TRM spa e concerne, per il periodo indicato al successivo articolo 2), l'integrazione dei contributi erogati da TRM spa in relazione all'esercizio dell'Impianto del Gerbido in seguito alla revisione dell'AIA descritta in premessa.

1.3 I Comuni sottoscrittori, nel corso dell'attuazione del 2° Addendum, proseguiranno l'attività di confronto con la Regione Piemonte per condividere gli indirizzi di programmazione strategica del sistema di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale, al fine di superare le frammentazioni esistenti tra gli ambiti ed efficientare la gestione dell'impianto del Gerbido.

2) Durata

2.1 Il presente 2° Addendum decorre dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019.

3) Contributo aggiuntivo commisurato al volume dell'attività – ANNI 2017 - 2018 - 2019

3.1 Ad integrazione del contributo commisurato al volume dell'attività di cui all'Accordo di Programma del 30 maggio 2013 TRM spa corrisponde, per la durata del presente 2° Addendum, un contributo aggiuntivo negli importi ed alle condizioni di seguito individuate:

- Il contributo aggiuntivo è corrisposto qualora l'Impianto del Gerbido tratti un quantitativo di rifiuto urbano annuo superiore a 421.000 t;
- Il contributo aggiuntivo è pari a 1,80 euro/t ed è corrisposto sul quantitativo totale di rifiuto annuo (RSU + RSA) conferito in impianto.

4) Regolamentazione del Contributo aggiuntivo

4.1 Il contributo aggiuntivo viene suddiviso tra i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto con i criteri previsti dall'Accordo di Programma. Di seguito il quadro riepilogativo dei contributi aggiuntivi:

Comune	Indicatore normalizzato	Ripartizione contributo aggiuntivo [€/t]
Beinasco	44,1%	0,794
Grugliasco	21,6%	0,389

Orbassano	11,9%	0,215
Rivalta	5,3%	0,095
Rivoli	5,2%	0,094
Torino	11,9%	0,213
Totale	100,0%	1,800

4.2 Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non grava sul Corrispettivo di Conferimento all'Impianto né sulle condizioni di equilibrio economico finanziario dello stesso. ATO-R e TRM spa concorderanno le modalità contabilmente adeguate a tale finalità.

4.3 Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo sarà versato da TRM spa entro il mese successivo all'anno solare in cui verranno effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

5) Vigilanza e poteri sostitutivi

5.1 La vigilanza sull'attuazione del presente 2° Addendum è attribuita al Collegio di Vigilanza di cui all'art. 3 dell'Accordo di Programma, a cui competono i poteri ivi definiti.

6) Vincolatività dell'Accordo

6.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente 2° Addendum in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

6.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

7) Controversie

7.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 2° Addendum, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'Accordo di Programma.

7.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.

8) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo

8.1 Il presente 2° Addendum è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Città Metropolitana di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ATO-R CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO
TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

IL COMUNE DI TORINO

IL COMUNE DI BEINASCO

IL COMUNE DI GRUGLIASCO

IL COMUNE DI RIVOLI

IL COMUNE DI RIVALTA

IL COMUNE DI ORBASSANO

TRM SPA

